

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03736/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Daniela Reino, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, non costituito
in giudizio;

nei confronti

Procaccini Nicolina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di non ammissione aiuti regionali all'agricoltura

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Reino Daniela il 14/10/2021:

a) del verbale reso all'esito della seduta del 30 giugno 2021, trasmesso a mezzo pec sia alla ricorrente che al procuratore costituito in data 28/09/2021 con il quale la Commissione per il riesame delle domande di sostegno a valersi del PSR Campania 2014/2020 costituita con DRD 112 del 10/06/2020 – Tipologia di Intervento “411” – di cui al Bando edito con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09/08/2017 della DG 06 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha respinto le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all'indomani dell'inserimento della sua domanda di sostegno nella graduatoria unica regionale definitiva nel novero di quelle non ammissibili a valutazione e, per l'effetto, confermata la declaratoria di non ammissibilità a valutazione della stessa per violazione del disposto di cui all'art. 9 delle “Disposizioni Generali per non ammissione aiuti regionali all'agricoltura l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 (versione 3.0) e dall'art. 12 del Bando di Misura”;

b) di ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare e, per quanto di ragione: 1) la nota prot. n.

0037578 del 20/01/2020, citata nel verbale di riesame impugnato sub a), con la quale l'Autorità di gestione ha definito la procedura operativa per l'attività di verifica; 2) il Decreto Dirigenziale n. 39 del 17/02/2020, citato nel verbale di riesame impugnato sub a), con il quale veniva rettificata la graduatoria di cui al DFRD n. 136 del 2 agosto 2019, a seguito della revisione effettuata dagli STP competenti per territorio e, per l'effetto, inserita la domanda della ricorrente nella graduatoria cit. come rettificata tra le domande non ammissibili a valutazione con “riesame/revisione in corso”, 3)

la circolare esplicativa prot. n. 0289436 del 09/05/2019, a firma del D.G. per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali presso la Regione Campania, richiamata

nel verbale di riesame impugnato sub a) e ad esso allegata, nella parte in cui (cfr. 9 cpv) si afferma che <<nel caso in cui tutti i file allegati alla domanda di sostegno risultino non leggibili, data l'impossibilità di verificare il corretto caricamento delle necessarie informazioni devono essere considerate inammissibili>>

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del suo diritto e/o interesse a vedersi riconosciuta come <<ammissibile>> la propria domanda di Sostegno ai fini della sua consequenziale delibabilità in termini accessivi al finanziamento regionale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di riesame, in relazione al quale è stata chiesta la nuova sospensione cautelare, appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris atteso che:

la non accoglibilità della sua domanda di sostegno con la motivazione <<i file non si aprono e pertanto non risulta possibile effettuare l'istruttoria>> si presenta dissonante dai principi inerenti al soccorso istruttorio, nonché ai principi di buona fede e collaborazione procedimentale., in presenza del principio di prova fornito da parte ricorrente in ordine alla data di firma digitale degli stessi da parte del tecnico incaricato, e considerato che in base agli indicati principi non può apoditticamente sostenersi che la non leggibilità dei file caricati equivalga ad assenza degli stessi;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento

delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata nelle more dell'iter procedimentale di riesame ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione,

secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi alla pubblica udienza del 17.5.2022;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

-) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

-) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.5.2022;

C) Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO